



Preg.mo Sig. SINDACO LIVIO
VECCHIET
Del Comune di Ronchi dei
Legionari
per tramite UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Unità, 1 -34077 (GO)
comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE

Art. 21, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che in data 30 settembre 2017, veniamo a conoscenza dalla stampa che la ditta con nome “COSTRUZIONI ISONZO” è in attesa dal Comune di Ronchi dei Legionari della modifica alla destinazione d'uso di un lotto in Via Soleschiano individuato per l'allargamento della sua attività, specificando che non saranno aumentate le tipologie di rifiuti lavorati ma bensì sarà ampliata la stessa attività;

premessi che dalle direttive da seguire contenute nella variante 4 al PRGC del 13 luglio 2016 si fa riferimento a valutare se “sussistono le condizioni ambientali e di collegamento infrastrutturale per riclassificare un'area di tipo E6 in zona omogenea D4”;

considerato che l'area su cui si intende intervenire è un ex-discarica ormai esaurita (dal 21/07/1995) e in riferimento al periodo in cui è rimasta attiva non si conosce nulla riguardo la tipologia dei rifiuti in essa depositati, né la loro provenienza, né la tipologia delle lavorazioni, né gli esiti delle analisi di carotizzazione dell'area (se queste sono mai state fatte...)

considerato che il PRGC del Comune di San Pier d'Isonzo (elaborati E/2 e E/2.1) prevede che l'area dell'attuale discarica di inerti sia destinata poi al recupero ambientale e che dopo un preliminare insediamento del prato sia prevista la riqualificazione dell'area ad uso agricolo con un impianto di pioppeti;

considerato che la Variante n. 4 al PRGC si pone come obiettivo la salvaguardia ambientale, l'inserimento di piste ciclabili, percorsi pedonali, parchi e strumenti idonei all'attuazione delle politiche sulla mobilità sostenibile individuate dal PUMS;

premessi che dalla “relazione tecnica illustrativa” presentata al Comune dalla ditta “COSTRUZIONI ISONZO”, in data 23 Marzo 2017, si fa riferimento all'**ampliamento delle tipologie e della quantità dei rifiuti conferiti e trattati** (plastica, gomma, carta, cartone, miscele bituminose, rifiuti urbani non differenziati) **contrariamente** a ciò che è stato dichiarato nell'articolo sopra citato;

tenuto conto che l'impianto esistente è già stato in passato oggetto di controlli del NOE, che l'hanno messo sotto sequestro, per un presunto pericolo di inquinamento (fonte IL PICCOLO – 25 feb 2009);

considerato che la realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi non rispetta la distanza di sicurezza di 1000 mt dai centri abitati prevista dall'art.19 delle norme tecniche del piano

Regionale di Gestione Rifiuti, ma che da una misurazione su base cartografica si trova a 240 mt dal centro abitato di San Pier d'Isonzo, a 580 mt dalla località di Soleschiano, a 580 mt dal centro abitato di Fogliano-Redipuglia;

premesse che l'intervento richiesto non rispetta la distanza di 3000 mt da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali come da indicazione dell'art.6 della Legge Regionale n.13 del 9 novembre 1998;

tenuto conto della presenza di vasti impianti viticoli circostanti;

considerata la presenza a San Pier d'Isonzo di pozzi di acqua potabile dell'acquedotto di Trieste (ex ACEGA) a meno di 3000 mt;

Considerato che nella "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" si fa riferimento all'ottimizzazione dei flussi di traffico e si afferma che la separazione degli impianti consentirà di dividere detti flussi,

si ritiene che

l'argomento debba essere approfondito con una specifica analisi che tenga conto dell'incremento dei flussi di traffico che la nuova attività necessariamente porterà nella zona interessata, con tutte le ripercussioni annesse e connesse in termini di inquinamento acustico e dell'aria (emissioni derivanti da gas di scarico degli automezzi come particolato, macroinquinanti, microinquinanti, etc.)

si ritiene che

sarebbe utile valutare nel complesso l'inquinamento acustico perché come da relazione tecnica illustrativa redatta dalla ditta in questione, questa afferma che rientrerà nei limiti previsti da normativa vigente

singolare appare inoltre che l'aggiornamento alla Variante del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Ronchi dei Legionari sia stato elaborato dalla stessa ditta richiedente (2.2 Piano Comunale di Classificazione Acustica PCCA)

considerate ancora le dichiarazioni fatte nel 2009 dall'allora Sindaco Fontanot, ora Assessore, che entrando nel merito del progetto dichiarò:

"IL PICOCOLO 25 FEBBRAIO 2009: entra nel merito anche del progetto, che interessa una parte di questa discarica, che dovrebbe portare alla realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento degli inerti. «Abbiamo dato un nostro parere negativo – continua il primo cittadino ronchese – sulla base del fatto che la zona ci sembra poco adatta per questo genere di realtà. Il nostro piano regolatore indica la stessa come zona verde e non certo come attività industriale. L'impatto ambientale sarebbe pesantissimo, così come quello che riguarda la presenza di decine e decine di mezzi pesanti lungo strade che non sono adatte a questo scopo. Senza dimenticare che il rione di Soleschiano da una parte ed il Comune di San Pier d'Isonzo dall'altra sono vicinissimi"

visto il D.Lgs. 16.1.2008 n° 4, che ha di recente modificato il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale, l'art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all'art.174.

“ La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”

a sua volta, l’art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che:

“[...]In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo”

in riferimento alla sentenza del Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 (Artegodan), che esplicita chiaramente che si prescrivono le necessità di provvedimenti per eliminare i rischi potenziali e non solo i rischi certi


visto che La legge assegna alla figura del Sindaco la responsabilità delle scelte in fatto di precauzione, esso ha la facoltà di assumere autonomamente un parere vincolante quando è in gioco la salute pubblica, in forza degli articoli 216 e 217 del TULS

visto che il Sindaco non può rifiutarsi di operare scelte e assumere un parere in coerenza con il principio di Precauzione, anche in virtù degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000.

INTERROGHIAMO QUINDI IL SINDACO

come garante della salute e della prevenzione dei cittadini del comune di Ronchi dei Legionari, chiedendo quale sia l’orientamento dell’Amministrazione Comunale nei confronti della variante 4 al PRGC al fine di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile per cui, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale siano oggetto di prioritaria considerazione.

La consigliera comunale Lorena Casasola



Il consigliere comunale Denis Deiuri

